

COMUNE DI MATERA

Rep. n. _____

(SCHEMA DI) CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI SITI NEI RIONI SASSI DI MATERA ALLA VIA SAN NICOLA DEL SOLE NN. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 E VICO CONSERVATORIO N. 32.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventini, addì _____ mese di _____ in Matera e presso la Sede Comunale, sita in Via Aldo Moro, innanzi a me, Dott. _____, Segretario Generale del Comune di Matera, autorizzato al rogito dei contratti in cui è parte l'Ente, ai sensi dell'Art. 97 -comma 4), lettera c)- del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

- Ing. _____, nato a _____ a il _____ e domiciliato, per la carica, presso la sede del Comune di Matera, nella sua qualità di Dirigente del Settore Gestione del Territorio - Ufficio Sassi, giusta Decreto Sindacale Prot. n. _____ del _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Matera (C.F. : _____) che legalmente rappresenta, a norma del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale, e che interviene in esecuzione della Determinazione dirigenziale n..... del.....;

- Sig. _____, nato a ile residente inalla via..... n. , Codice fiscale, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della associazione "....." con sede legale in Matera allan....., capitale sociale ammontante ad Euro..... interamente versato; codice fiscale,partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Matera:.....; numero iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo:

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO:

- che in attuazione della L. 771/86 recante *“Conservazione e recupero dei Rioni Sassi di Matera”* la Giunta Comunale del Comune di Matera, con Delibera n. 00439-2019 del 17/10/2019, dava mandato al Dirigente del Settore Gestione del Territorio - Servizio Sassi di adottare atti gestionali conseguenti gli indirizzi di valorizzazione dei Rioni Sassi anche sotto il profilo socio-economico;
 - Che con Determina dirigenziale n. del veniva approvato il bando per l'affidamento unitario in locazione di 15 immobili di proprietà dello Stato, trasferiti in concessione all'Amministrazione Comunale di Matera ai sensi dell'art. 11 comma 6 della L. 11/11/1986 n. 771, ubicati nei Rioni Sassi di Matera da destinare ad attività artigianali di qualità: artistiche, tradizionali e digitali;
 - Che, esperite le procedure per l'assegnazione degli immobili suddetti, con Determinazione Dirigenziale n. delgli stessi immobili risultano essere assegnati a.....;
 - Che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata - ha rilasciato l'autorizzazione alla locazione dei suddetti immobili demaniali, prevista dall'art. 55 -comma 3- del D.Lgs. n.42/2004, fissandone le relative condizioni, con nota acquisita al Prot. _____ del _____.
- Tutto ciò premesso, tra il Comune di Matera e la societàper il tramite dei loro qui costituiti legali rappresentanti, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1. PREMESSE ED ALLEGATI.

I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2. PARTI CONTRAENTI - OGGETTO DELLA LOCAZIONE.

Il Comune di Matera, qui di seguito indicato come "LOCATORE", per il tramite del suo qui costituito legale rappresentante, concede in locazione a".....", qui di seguito indicata come "LOCATARIO", che per il tramite del suo qui costituito legale rappresentante accetta gli immobili siti nei Rioni Sassi di Matera di seguito descritti e specificati:

Dati catastali desunti dagli atti d'esproprio	Dati catastali attuali	Superficie mq	N.Vani e accessori
N.C.E.U. - Comune di Matera - Foglio 159			
<i>Via Ospedale Vecchio n.30 part. 1314 sub. 1</i>	Via S. Nicola del Sole n.13 part. 2944 sub. 1	48,25	1+4
<i>Via San Nicola del Sole nn. 14 – 15 part. 1227</i>	Via S. Nicola del Sole n.14 part. 1227 sub. 3	36,33	1+2
<i>Via San Nicola del Sole nn. 14 – 15 part. 1227</i>	Via S. Nicola del Sole n.15 part. 1227 sub. 4	55,43	1+3
<i>Via Conservatorio n. 30 Già via San Nicola del sole n. 16 part. 1226 sub. 2</i>	Via S. Nicola del Sole n.16 part. 1226 sub. 3	36,02	1+3
<i>Via Conservatorio n. 17 Già via Conservatorio n. 129 part. 1226 sub. 1 e 3</i>	Via S. Nicola del Sole n.17 part. 1226 sub. 4	45,52	1+3
<i>Via S. Nicola del Sole n.18 Già Via Conservatorio n. 18 part. 1225 sub. 2</i>	Via S. Nicola del Sole n.18 part. 1225 sub. 3	41,50	1+2
<i>Via San Nicola del Sole nn. 19 – 21 part. 1225 sub. 1</i>	Via S. Nicola del Sole n.19 part. 1225 sub. 4	38,12	1+3
<i>Via S. Nicola del Sole n.20 1224 sub. 1</i>	Via S. Nicola del Sole n.20 part. 1224 sub. 3	69,29	1+4
<i>Via San Nicola del Sole nn. 19 – 21 part. 1224 sub. 2</i>	Via S. Nicola del Sole n.21 part. 1224 sub. 4	18,38	1+2
<i>Via S. Nicola del Sole n.22 Già Via San Nicola del Sole n. 17 part. 1080</i>	Via S. Nicola del Sole n.22 part. 1080 sub. 1 e part. 3375 sub. 1	45,52	2+2
<i>Via S. Nicola del Sole n.23 part. 1078- 1079</i>	Via S. Nicola del Sole n.23 part. 1078 sub. 1	41,50	1+3
<i>Via S. Nicola del Sole n.24 Già Via San Nicola del Sole n. 18 part. 1081 sub. 1</i>	Via S. Nicola del Sole n.24 part. 1081 sub. 4	88,27	1+5
<i>Via S. Nicola del Sole n.25 part. 1081 sub. 2</i>	Via S. Nicola del Sole n.25 part. 1081 sub. 5	23,88	1+1

Via S. Nicola del Sole n.26 part. 1081 sub.3	Via S. Nicola del Sole n.26 part. 1081 sub. 6	39,48	1+3
Vico Conservatorio n. 32 part. 1148 sub.1	Vico Conservatorio n. 32 part. 1148 sub. 2	64,14	1+3

La rappresentazione grafica degli immobili è quella raffigurata nella planimetria depositata in Catasto, la cui copia a quest'atto si allega sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Al riguardo, il "LOCATORE" dichiara che sussiste conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. L'assegnazione in locazione viene effettuata alle condizioni che qui di seguito tutte si riportano.

ARTICOLO 3. DESTINAZIONE DELLA PORZIONE IMMOBILIARE.

Gli immobili oggetto del contratto sono destinati ad uso diverso da quello abitativo, con destinazione dei locali a attività artigianali di qualità: artistiche, tradizionali e digitali, e il Locatario dichiara di possedere tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l'espletamento della propria attività, manlevando il Locatore da ogni responsabilità ed onere al riguardo. Il Locatario si obbliga a non modificare tale destinazione.

ARTICOLO 4. DURATA.

La presente locazione avrà la durata di **anni nove** (art. 2, comma1, lettera b, del Regolamento assegnazione locazione immobili), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Al termine della prima scadenza contrattuale sarà facoltà del Comune di Matera rinnovare il periodo di locazione per un uguale periodo con la sottoscrizione di un nuovo contratto.

Il periodo di locazione, anche a seguito di nuovo contratto, non potrà in ogni caso eccedere la durata complessiva di diciotto (18) anni; decorso tale termine il contratto di locazione s'intenderà risolto di diritto e senza necessità di ulteriore comunicazione di disdetta da parte del Comune di Matera.

Nella durata del contratto di locazione è compreso l'eventuale periodo di tempo necessario per la progettazione e l'esecuzione delle opere di adeguamento degli immobili alle esigenze dell'utilizzatore finale, come già indicato all'art. 3), punto 3.5 del bando ; in tale periodo l'operatore

unico affidatario dovrà, comunque, corrispondere il canone di locazione derivante dall'aggiudicazione.

ARTICOLO 5. RECESSO DEL LOCATARIO PER GRAVI MOTIVI.

Il Locatario, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso al Locatore di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere effetto da comunicarsi mediante raccomandata A/R. o mediante PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.metera@cert.ruaparbasilicata.it fermo restando che dalla data di ricezione della suddetta comunicazione decorrerà la semestralità per la quale il Locatario sarà comunque obbligato al pagamento del canone.

ARTICOLO 6. CANONE DI LOCAZIONE.

Il canone annuo di locazione unitariamente determinato per gli immobili oggetto del presente contratto è fissato in €(Euro.....) così di seguito determinato:

Immobile	Natura	Superficie mq	Canone / mq	Canone mensile
Via S. Nicola del Sole n.13	mista	48,25	€	€
Via S. Nicola del Sole n.14	mista	36,33	€	€
Via S. Nicola del Sole n.15	mista	55,43	€	€
Via S. Nicola del Sole n.16	mista	36,02	€	€
Via S. Nicola del Sole n.17	mista	45,52	€	€
Via S. Nicola del Sole n.18	mista	41,50	€	€
Via S. Nicola del Sole n.19	mista	38,10	€	€
Via S. Nicola del Sole n.20	mista	69,29	€	€
Via S. Nicola del Sole n.21	mista	18,38	€	€
Via S. Nicola del Sole n.22	mista	45,52	€	€
Via S. Nicola del Sole n.23	mista	41,50	€	€
Via S. Nicola del Sole n.24	mista	88,27	€	€
Via S. Nicola del Sole n.25	epigea	23,88	€	€
Via S. Nicola del Sole n.26	epigea	39,48	€	€
Vico Conservatorio n. 32	mista	64,14	€	€
TOTALI	SUPERFICIE	Mq 691,61	CANONI	€
TOTALE CANONE ANNUALE PER L'INTERO COMPARTO				€

Il canone dovrà essere corrisposto, il giorno 30 di ogni mese (o con cadenza trimestrale) presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare Pugliese) in dodici rate mensili posticipate di €. (Euro) ciascuno.

Il canone come sopra fissato sarà aggiornato ogni anno, con inizio dal secondo anno di locazione, nella misura delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, alla variazione verificatasi rispetto all'anno precedente.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Locatario, qualunque ne sia il titolo.

Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzitutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed infine ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore.

Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, di tre rate del canone, nonché di quant'altro dovuto, costituirà in mora il Locatario senza necessità di richiesta scritta con l'obbligo di corrispondere gli interessi al tasso legale corrente.

In caso di mancato pagamento del canone o degli oneri accessori per importi pari almeno a quello di sei mensilità del canone, il Locatore avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. per inadempimento del Locatario, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto comporterà l'obbligo per il Locatario di lasciare gli spazi oggetto della presente locazione liberi da persone e cose entro il termine di trenta giorni.

In relazione all'emergenza determinatasi a seguito della pandemia correlata alla diffusione del virus SARS-COV2, al fine di incentivare la ripresa economica del settore dell'artigianato artistico e di qualità, l'operatore che al termine della selezione risulterà affidatario è esentato dalla corresponsione dei canoni di locazione per l'anno 2020.

ARTICOLO 7 - GARANZIA. DEPOSITO CAUZIONALE/POLIZZA FIDEIUSSORIA.

A garanzia di tutte le obbligazioni che assume con il presente contratto il Locatario consegna al Locatore una fideiussione/polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata in favore del Locatore

dall'Istituto bancario/Assicurazione dell'importo di euro..... (euro) pari ad una annualità del canone, della durata del presente contratto e comunque sino all'avvenuto rilascio dei locali, recante la causale "a garanzia del corretto uso del bene e del rispetto di tutti gli obblighi assunti dal Locatario nel contratto di locazione stipulato con il Comune di Matera, relativo agli immobili oggetto del presente contratto, che prevede espressamente la rinuncia del garante alla facoltà di opporre eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 c.c., oltre all'espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Locatore.

Nel caso di utilizzo della cauzione (o di escussione della polizza fideiussoria) nel corso del rapporto contrattuale questa dovrà essere ripristinata dal Locatario entro il mese successivo.

ARTICOLO 8. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE.

Gli immobili dovranno essere utilizzati dal "LOCATARIO" conformemente alla destinazione d'uso, e per le finalità previste nel bando di affidamento con espresso divieto di sublocazione.

ARTICOLO 9. PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DETTATE DALL'ENTE PREPOSTO ALLA TUTELA DEL BENE.

Il Locatario s'impegna nell'uso del bene ad osservare le seguenti prescrizioni e condizioni.

Gli immobili posti a bando versano in buono stato di conservazione, sono immediatamente utilizzabili e verranno affidati nelle condizioni in cui si trovano attualmente, liberi da persone e/o cose.

Eventuali opere edilizie di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che dovessero essere necessarie per adeguare gli spazi alle necessità dell'utilizzatore finale, dovranno in ogni caso essere autorizzate preventivamente dal Comune nella debita forma scritta; ogni onere relativo a tali opere, inclusi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, il deposito del titolo edilizio, i collaudi, le conformità degli impianti, gli oneri catastali e quelli per il deposito dell'agibilità finale ove

necessari, sarà interamente a carico dell'utilizzatore finale, senza pretesa di ristoro delle spese sostenute nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicataria.

Per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria si intendono tutte le opere previste dagli artt. 14 e 16 delle vigenti "Norme tecniche di attuazione degli interventi" – allegato "D" delle "Previsioni generali del recupero in attuazione della L. 771/86", approvate con D.C.C. n. 83 del 27/11/2012, e del D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e ss.mm.ii.

L'esecuzione degli eventuali interventi dovrà rispettare tutte le vigenti disposizioni normative e di legge in materia di edilizia e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, l'operatore unico aggiudicatario, prima del deposito del titolo abilitativo relativo ai lavori di adeguamento delle unità immobiliari messe a bando, dovrà conseguire, ove necessarie, le autorizzazioni previste ai sensi degli artt. 21-22, 55-56 e 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per l'intero periodo di locazione l'operatore unico selezionato dovrà provvedere alla sola manutenzione ordinaria mentre l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere alla manutenzione straordinaria, sempre che le opere necessarie siano riconducibili ad un normale utilizzo degli immobili. Eventuali opere di manutenzione che dovessero essere necessarie per utilizzo improprio, o per omessa cura e vigilanza degli immobili, saranno a totale carico dell'operatore selezionato e non saranno scomputabili dai canoni di locazione.

Poiché gli immobili sono già stati ristrutturati e gli eventuali lavori necessari per adeguarli si configurano quali interventi di seconda generazione, non è previsto il beneficio dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 7 della L. 11/11/1986 n. 771. Tale beneficio non sarà invocabile neanche in caso di futuro rifinanziamento della Legge medesima.

ARTICOLO 10. ONERI ACCESSORI.

Sono a carico del Locatario, oltre al canone di locazione, gli oneri accessori come definiti dall'art. 9 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

ARTICOLO 11. RITARDATA RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA.

In caso di ritardo nella restituzione degli immobili locati il Locatario sarà tenuto a corrispondere al Locatore un'indennità di occupazione pari al canone di locazione dovuto alla cessazione del contratto, da adeguare con l'aggiornamento ISTAT annuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 12. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA.

Il Locatario dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica degli immobili oggetto di locazione.

Al presente contratto, si allega l'attestato di prestazione energetica introdotto nel Catasto Energetico dellache individua quale indice di prestazione energetica reale dell'immobile il seguente: KWh/m² anno e lo riconduce alla classe energetica "*****".

ARTICOLO 13. MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, INNOVAZIONI, MODIFICHE E INTERVENTI A CARICO DEL LOCATARIO.

Quando la cosa locata abbia bisogno di riparazioni che non sono a carico del Locatario, quest'ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Locatore. È riservato al Locatore il diritto di visitare e far visitare la porzione immobiliare attribuita in locazione, per far eseguire, sia all'interno che all'esterno, le riparazioni o sostituzioni senza obbligo di compenso o indennizzo a favore del Locatario.

Sono altresì a carico del Locatario tutti gli interventi necessari per l'adeguamento edilizio ed impiantistico della porzione immobiliare oggetto di locazione alla vigente normativa nonché alla normativa sopravvenuta, in funzione delle esigenze specifiche connesse alla destinazione d'uso, che lo stesso eseguirà, a propria cura e spese senza diritto a rimborso, previo nulla osta del Comune di Matera, così come è a carico del Locatario l'onere della richiesta e dell'ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza, anche al fine dello svolgimento delle attività previste.

ARTICOLO 14. ESONERO DI RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE.

Il Locatario si obbliga ad usare il bene in modo da non arrecare danno ad altri e a tenere comunque indenne il Locatore da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per morte, lesioni e/o danni a persone e/o cose cagionati in occasione dell'utilizzo della cosa locata e delle operazioni di manutenzione a suo carico, senza poter vantare nei confronti del Locatore alcun diritto di rivalsa, di risarcimento o rimborso.

Il Locatario con la stipula del presente contratto consegna al Locatore copia delle polizze assicurative n. del , per l'importo complessivo di euro, con vincolo a favore del Comune di Matera e n. del, stipulate a proprie spese con la Compagnia assicuratrice, che si impegna a mantenere in vigore per tutta la durata della locazione e comunque sino all'effettiva riconsegna dei locali, a copertura rispettivamente dei danni arrecati alla porzione immobiliare locata e ad ogni altro bene del Locatore, nonché dei danni arrecati a terzi comunque verificatisi, esonerando espressamente il Comune di Matera da ogni responsabilità al riguardo.

Tali polizze contengono la clausola in forza della quale l'Assicuratore si impegna a non esercitare nei confronti del proprietario dell'immobile la "rivalsa" prevista a favore dello stesso dall'art. 1916 codice civile.

Il Locatario dovrà consegnare al Locatore copia di tutte le quietanze annuali attestanti l'avvenuto pagamento del premio e gli eventuali rinnovi delle polizze.

Il Locatore sarà altresì esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi e utenze per cause a lui non imputabili.

ARTICOLO 15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Le Parti convengono espressamente che il Locatore avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento degli obblighi assunti dal Locatario di cui agli artt. 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 e 19 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 16. SPESE DEL CONTRATTO.

Tutte le spese di registrazione, iniziali e annuali, di bollo e comunque derivanti dal presente contratto sono a carico del Locatario.

ARTICOLO 17. ELEZIONE DI DOMICILIO.

Ad ogni effetto del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari, le parti eleggono domicilio come segue:

- il Comune di Matera, via Aldo Moro .
- in

Le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per il Comune di Matera: -----

per il locatario: -----

ARTICOLO 18. TRIBUNALE COMPETENTE.

Per eventuali controversie relative al presente contratto, che non si siano potute definire tra le parti mediante soluzione bonaria, è competente il Tribunale di Matera.

ARTICOLO 19. MODIFICHE AL CONTRATTO.

Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere stipulata e approvata con atto scritto.

ARTICOLO 20. NORMA DI RINVIO.

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti richiamano la vigente legislazione in materia di locazione, ogni disposizione del Bando pubblico per l'affidamento in locazione, dalla Legge n. 771/86 e dai regolamenti comunali di attuazione, e agli usi locali non incompatibili con la citata normativa.

ARTICOLO 21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Matera ,

IL LOCATORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 3 (destinazione della porzione immobiliare – Usi non consentiti), 4 (durata), 5 (recesso del Locatario per gravi motivi), 6 (canone di locazione), 7 (garanzia. Deposito cauzionale/Polizza fideiussoria), 8 (sublocazione e di comodato), 9 (prescrizioni e condizioni dettate dall'Ente preposto alla tutela del bene), 10 (oneri accessori), 11 (ritardata restituzione della cosa locata) 12 (attestato di prestazione energetica), 13 (manutenzioni, riparazioni, innovazioni, modifiche e interventi a carico del Locatario), 14. (esonero di responsabilità e assicurazione), 15 (clausola risolutiva espressa), 16 (spese del contratto), 17 (elezione di domicilio), 18 (tribunale competente), 19 (modifiche al contratto), 20 (norma di rinvio) del presente contratto.

PER IL LOCATORE

IL DIRIGENTE

Ing. Felice Viceconte

IL LOCATARIO

Le parti rinunciano alla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerne il contenuto.----
Questo atto, che io Ufficiale rogante ho personalmente diretto nella sua compilazione integrale e che consta di dieci pagine e fin qui della undicesima, scritte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, è stato da me letto ai comparenti che, trovandolo conforme alla loro volontà, con me Ufficiale rogante lo sottoscrivono.---

IL DIRIGENTE

Ing. Felice Viceconte

IL LOCATARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sig., nella sua qualità di legale rappresentante della società ".....", dichiara di aver avuto piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali contenute nel presente atto e, pertanto, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del Codice Civile, dichiara di approvare, specificatamente le condizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto.

IL LOCATARIO

SCHEMA CONTRATTO